

**REGIONE PIEMONTE**  
**LEGGE 598/94, ART. 11**  
**AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE**  
**TECNOLOGICA, PER LA TUTELA AMBIENTALE, PER L'INNOVAZIONE**  
**ORGANIZZATIVA, PER L'INNOVAZIONE COMMERCIALE E PER LA**  
**SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

**CIRCOLARE MCC N. 413 DEL 30/9/2005**

---

**1) Riferimenti normativi:**

Legge 27.10.1994, n. 598, art. 11;

Legge 8.8.1995, n. 341, art. 3;

Decreto del Ministro del Tesoro del 11.7.95;

Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30.4.98;

Decreto legislativo 31.3.1998, n. 123.

Regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12.01.2001 pubblicato sulla G.U.C.E. L10 del 13/01/2001 relativo alla applicazione dell'art. 87 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese come modificato dal Regolamento CE N 364/2004 del 25 febbraio 2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo pubblicato sulla GUCE L 63 del 28 febbraio 2004, p. 22.

Regolamento (CE) N. 1/2004 della Commissione del 23.12.2003 pubblicato sulla G.U.C.E. L1 del 03.01.2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

**2) Imprese beneficiarie:**

Piccole e medie imprese industriali aventi i parametri dimensionali di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06.05.2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L 124 del 20.05.2003, iscritte al Registro delle Imprese, operanti nei seguenti settori (classificazione ISTAT '91):

- C: estrazione di minerali, con esclusione dei codici 10.1<sup>1</sup>, 10.2<sup>2</sup>, 10.3<sup>3</sup>, 13.10<sup>4</sup> e 13.20<sup>5</sup>;
- D: attività manifatturiere, con esclusione dei codici 27.10<sup>6</sup>, 27.22.1<sup>7</sup>, 27.22.2<sup>8</sup>, 35.11.1<sup>9</sup>, 35.11.3<sup>10</sup>;

---

<sup>1</sup> "Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile

<sup>2</sup> Estrazione ed agglomerazione di lignite

<sup>3</sup> Estrazione ed agglomerazione di torba

<sup>4</sup> "Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe, ad eccezione delle piriti).

<sup>5</sup> "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese).

<sup>6</sup> "Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghie (CECA)" (tutta la classe). Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghie; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera,

**REGIONE PIEMONTE**  
**LEGGE 598/94, ART. 11**  
**AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE**  
**TECNOLOGICA, PER LA TUTELA AMBIENTALE, PER L'INNOVAZIONE**  
**ORGANIZZATIVA, PER L'INNOVAZIONE COMMERCIALE E PER LA**  
**SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

**CIRCOLARE MCC N. 413 DEL 30/9/2005**

- 
- E: produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua;
  - F: costruzioni;
  - H: alberghi e ristoranti (limitatamente ai codici 55.51; 55.52);
  - I: trasporti, magazzinaggio e comunicazioni (limitatamente ai codici 63.11; 63.12; 63.21; 63.22; 63.23; 63.40; 64.20);
  - K: attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali (limitatamente ai codici 72.10; 72.20; 72.30; 72.40; 72.50; 72.60; 73.10; 73.20; 74.11; 74.12; 74.13; 74.14; 74.20; 74.30; 74.40; 74.50; 74.60.1; 74.81.2; 74.81.3; 74.82; 74.83; 74.84.5; 74.84.6);
  - M: istruzione (limitatamente ai codici 80.22; 80.30.3);
  - O: altri servizi pubblici, sociali e personali (limitatamente ai codici 90.00.1; 90.00.2; 92.20; 93.01.1).

Sono sottoposti a particolari limitazioni gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività riportate nell'appendice "A1" relative ai settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Le operazioni relative al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono sottoposte alle seguenti disposizioni:

-gli aiuti possono essere concessi solo ad aziende agricole economicamente redditizie che rispondano ai criteri di cui agli articoli 5 e 26 paragrafo 1 del regolamento CE n. 1257/1999. Si definisce redditiva, l'azienda che garantisce un reddito netto sufficiente a remunerare adeguatamente almeno una unità lavoro occupata a tempo pieno in agricoltura (di seguito reddito-soglia). Il reddito soglia è pari alla retribuzione contrattuale dell'operaio agricolo comune. Per le aziende condotte da giovani il suddetto requisito di reddito deve essere raggiunto e comprovato entro tre anni dall'insediamento. La valutazione del reddito soglia sarà effettuata con riferimento ai dati contabili ed ai risultati del bilancio economico relativi all'esercizio precedente rispetto alla data di presentazione della domanda o con riferimento, ove richiesto dal beneficiario, alla media dell'ultimo triennio di attività precedente alla presentazione della domanda. In caso di nuove aziende si farà riferimento a dati contabili previsionali che dovranno essere verificati nell'anno "a regime";

---

lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).

<sup>7</sup> Produzione di tubi senza saldatura (tutta la categoria).

<sup>8</sup> Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm).

<sup>9</sup> Cantieri navali per costruzioni metalliche, limitatamente a:

- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl
- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione)
- costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl
- costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw

<sup>10</sup> Cantieri di riparazioni navali

- la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri
- la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1

**REGIONE PIEMONTE**  
**LEGGE 598/94, ART. 11**  
**AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE**  
**TECNOLOGICA, PER LA TUTELA AMBIENTALE, PER L'INNOVAZIONE**  
**ORGANIZZATIVA, PER L'INNOVAZIONE COMMERCIALE E PER LA**  
**SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

**CIRCOLARE MCC N. 413 DEL 30/9/2005**

---

-non sono ammissibili gli investimenti destinati all'aumento della capacità di produzione, laddove tale aumento di capacità risulti superiore al 20%, da misurarsi in unità di bestiame per la produzione animale e in superficie coltivata per la produzione vegetale; né gli investimenti volti all'aumento di produzioni prive dei normali sbocchi di mercato. I normali sbocchi di mercato sono individuati in base al capitolo 5.1.3.2.10 del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte”.

Agli investimenti per l'esercizio delle attività rientranti nel settore delle fibre sintetiche (24.70) si applica la regola “*de minimis*” (aiuto di controvalore complessivo non superiore a 100.000 Euro nell'arco di 3 anni).

Sono esclusi gli interventi a favore degli investimenti relativi ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, e/o all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati. Non possono comunque accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali o in stato di liquidazione volontaria.

**3) Operazioni agevolabili:**

Finanziamenti, ivi compresa la locazione finanziaria, concessi da Banche o da Intermediari finanziari in favore di piccole e medie imprese, come sopra definite.

**4) Ambito territoriale:**

Unità produttive ubicate nel territorio della Regione Piemonte.

**5) Tipologia investimenti e spese ammissibili:**

Innovazione tecnologica:

a) realizzazione o acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;

b) realizzazione o acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

c) realizzazione o acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione di documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;

d) realizzazione o acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere a), b), e c);

**REGIONE PIEMONTE**  
**LEGGE 598/94, ART. 11**  
**AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE**  
**TECNOLOGICA, PER LA TUTELA AMBIENTALE, PER L'INNOVAZIONE**  
**ORGANIZZATIVA, PER L'INNOVAZIONE COMMERCIALE E PER LA**  
**SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

**CIRCOLARE MCC N. 413 DEL 30/9/2005**

---

e) acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), c) e d);

f) realizzazione o acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale. Gli investimenti di cui alle lettere d) ed e), se a sé stanti, non potranno beneficiare di riduzioni di tasso. Se collegati invece a programmi di investimento comprendenti la fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) la spesa ammissibile alla riduzione di tasso non potrà superare:

- per programmi, il 40%
- per brevetti, il 30%
- per licenze, il 15%
- per formazione del personale, il 20%

del costo delle macchine e delle apparecchiature di cui alle citate lettere a), b) e c).

N.B. Sono considerate ammissibili le spese per opere murarie, per la parte strettamente necessaria al funzionamento dei beni, compresi nel programma d'investimento, di cui alle citate lettere a), b) e c).

Tutela ambientale:

- a) installazioni di raccolta, trattamento ed evacuazione dei rifiuti inquinanti solidi, liquidi o gassosi;
- b) installazione di dispositivi di controllo dello stato dell'ambiente;
- c) opere per la protezione dell'ambiente da calamità naturali;
- d) interventi per la razionalizzazione degli usi di acqua potabile e la protezione delle fonti;
- e) laboratori ed attrezzature di ricerca specializzati nei problemi di protezione dell'ambiente;
- f) fabbricazione di attrezzature ed apparecchiature destinate alla protezione o al miglioramento ambientale;
- g) installazione di impianti ed apparecchiature anti inquinamento in stabilimenti industriali, sia volti alla riduzione delle immissioni nell'ambiente esterno di sostanze inquinanti, sia destinati al miglioramento diretto dell'ambiente di lavoro e della sicurezza contro gli infortuni;
- h) creazione di capacità produttiva di sostanze "sicure" da impiegare nel processo produttivo e sostitutiva di sostanze inquinanti o nocive attualmente utilizzate;
- i) conversione e modifica di impianti e/o processi produttivi inquinanti in impianti e/o processi produttivi sicuri;

**REGIONE PIEMONTE**  
**LEGGE 598/94, ART. 11**  
**AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE**  
**TECNOLOGICA, PER LA TUTELA AMBIENTALE, PER L'INNOVAZIONE**  
**ORGANIZZATIVA, PER L'INNOVAZIONE COMMERCIALE E PER LA**  
**SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

**CIRCOLARE MCC N. 413 DEL 30/9/2005**

---

j) eliminazione dell'impiego di sostanze inquinanti o nocive durante il ciclo produttivo;

k) delocalizzazione per esigenze ambientali connesse ad obiettivi pubblici di interesse collettivo.

N.B. Sono considerate ammissibili le spese per opere murarie nonché le spese per acquisto di terreni, queste ultime se funzionalmente correlate agli investimenti di cui alla lettera k).

Innovazione organizzativa:

- a) spese di consulenza per check-up sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda per quanto concerne gli approvvigionamenti e la commercializzazione, il lavoro, la produzione, il personale e le risorse strumentali;
- b) spese di consulenza per l'elaborazione di nuovi modelli organizzativi (analisi della redditività, individuazione dei tempi morti di produzione, gestione passaggi, ottimizzazione scarti di produzione, ecc.);
- b) spese di consulenza, realizzazione e/o acquisizione di sistemi di rilevazione automatica dei costi aziendali (studi per contabilità industriali, per centri di costo, per commessa, ecc.);
- b) spese di consulenza ed investimenti connessi alla realizzazione di progetti di ottimizzazione della logistica.
- d) spese per l'acquisizione di licenze, brevetti e know-how relativo all'home-banking;

Innovazione commerciale:

- a) spese di consulenza per la realizzazione di iniziative promozionali e di marketing ;
- b) realizzazione o acquisizione di beni materiali utilizzati nell'espletamento dell'attività di marketing ;
- c) acquisto hardware volto alla creazione di nuovi canali commerciali;
- d) acquisizione di know how relativo a servizi per progetti di apertura di nuovi canali commerciali (E-commerce) - nel caso di realizzazione diretta sono agevolabili: acquisto licenze per sistemi operativi e applicazioni, conoscenze tecniche per la realizzazione di progetti grafici e gestione del sito e degli applicativi connessi. - in caso di acquisizione di licenze software è agevolabile il costo fatturato dalla società fornitrice.
- d) spese di consulenza per il collegamento alla rete o accordi con service-provider;

Sicurezza sul lavoro:

- a) spese di consulenza per la predisposizione di piani per la realizzazione degli interventi diretti a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) spese di consulenza per la messa a norma di macchinari, impianti e loro componenti di sicurezza nell'ambito del processo produttivo.

Le spese per la sicurezza sui luoghi di lavoro, anche se facenti parte di un programma di investimenti comprendente altre tipologie di spesa, dovranno essere oggetto di apposita domanda.

I beni oggetto dell'agevolazione devono essere di nuova fabbricazione, funzionalmente collegati, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inseriti nella

**REGIONE PIEMONTE**  
**LEGGE 598/94, ART. 11**  
**AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE**  
**TECNOLOGICA, PER LA TUTELA AMBIENTALE, PER L'INNOVAZIONE**  
**ORGANIZZATIVA, PER L'INNOVAZIONE COMMERCIALE E PER LA**  
**SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

**CIRCOLARE MCC N. 413 DEL 30/9/2005**

---

struttura logistica dell'unità produttiva situata nel territorio regionale. Sono in ogni caso esclusi i beni acquistati per fini dimostrativi.

Nel caso di finanziamenti nella forma di locazione finanziaria, è ammissibile all'intervento il valore dei beni risultante dal contratto di locazione finanziaria, diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento di proprietà (c.d. quota di riscatto)"

Le imprese dovranno presentare la domanda di finanziamento alle Banche o agli Intermediari prima che l'investimento sia avviato. Per data di avvio degli investimenti si intende la data di sostenimento della spesa. Nel caso di programmi di investimento costituiti da più beni, tale data coincide con quella del primo pagamento sostenuto. In caso di finanziamenti nella forma di locazione finanziaria, si intende la data di sottoscrizione del verbale di consegna.

**6) Divieto di cumulo:**

L'agevolazione non è cumulabile con agevolazioni contributive o finanziarie previste da altre leggi nazionali, regionali o provinciali. L'agevolazione è comunque cumulabile, entro le intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea, con altre agevolazioni concesse in forma di garanzia ovvero con contributi aggiuntivi disposti a livello comunitario, regionale o provinciale su operazioni ai sensi della legge 598/94.

**7) Importo del finanziamento:**

Fino al 100% del programma di investimenti.

**8) Durata:**

Fino a 7 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento non superiore a 2 anni.

**9) Tasso di contribuzione:**

100% del tasso di riferimento, indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (di cui all'art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 123/98), vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, nei limiti delle intensità di aiuto consentiti dalla Unione Europea.

**10) Richiesta di ammissione all'agevolazione:**

Le richieste di ammissione all'agevolazione, sottoscritte dalle Banche o dagli Intermediari, devono essere redatte sull'apposito modulo allegato alla presente scheda o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata. Le richieste pervenute a MCC S.p.A. non conformi al suddetto modulo o non sottoscritte con firma autografa dai predetti soggetti, sono restituite al mittente.

**REGIONE PIEMONTE**  
**LEGGE 598/94, ART. 11**  
**AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE**  
**TECNOLOGICA, PER LA TUTELA AMBIENTALE, PER L'INNOVAZIONE**  
**ORGANIZZATIVA, PER L'INNOVAZIONE COMMERCIALE E PER LA**  
**SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

**CIRCOLARE MCC N. 413 DEL 30/9/2005**

---

Le richieste devono essere relative ad una sola unità produttiva che deve risultare regolarmente censita presso la CCIAA.

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alle richieste devono essere allegati le informazioni antimafia.

**11) Erogazione del contributo:**

L'erogazione del contributo è richiesta dalla Banca o dall'Intermediario finanziario, che vi provvede utilizzando l'apposito modulo allegato alla presente scheda o versione conforme allo stesso, compilato in ogni parte, completo della documentazione in esso elencata, e debitamente sottoscritto. La richiesta di erogazione dovrà pervenire a MCC S.p.A., ad investimento realizzato, entro il termine di 12 mesi dalla data di concessione del contributo. In caso contrario, l'agevolazione concessa decade d'ufficio.

Nel caso di finanziamento bancario, il contributo è erogato all'impresa beneficiaria in unica soluzione in via anticipata, previa attualizzazione, per il tramite della Banca finanziatrice.

Nel caso di locazione finanziaria, il contributo è erogato in unica soluzione in via anticipata, previa attualizzazione, all'Intermediario finanziario. Quest'ultimo provvede a trasferire il contributo all'impresa beneficiaria in quote semestrali posticipate determinate sulla base dell'importo del contributo concesso e della durata del contratto di leasing, e previa rivalutazione delle stesse, dopo aver verificato che:

- sia esaurito il semestre contrattuale (i semestri contrattuali termineranno convenzionalmente l'ultimo giorno del mese in cui si verifica la relativa scadenza semestrale);
- l'impresa beneficiaria abbia regolarmente pagato tutti i canoni del semestre.

Le operazioni di attualizzazione avvengono adoperando il tasso di riferimento, indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (di cui all'art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 123/98), in vigore il primo giorno del mese in cui avviene l'operazione di attualizzazione del contributo.

Le operazioni di rivalutazione avvengono da parte dell'Intermediario finanziario adoperando il tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (già TUR), vigente alla data della concessione.

Nel caso di riscatto anticipato del bene oggetto della locazione finanziaria da parte dell'impresa beneficiaria, l'Intermediario finanziario trasferisce a quest'ultima il contributo residuo maggiorato degli interessi calcolati dalla data dell'ultima erogazione semestrale alla data di pagamento, da parte dell'impresa beneficiaria, del corrispettivo per l'acquisto del bene.

**REGIONE PIEMONTE**  
**LEGGE 598/94, ART. 11**  
**AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE**  
**TECNOLOGICA, PER LA TUTELA AMBIENTALE, PER L'INNOVAZIONE**  
**ORGANIZZATIVA, PER L'INNOVAZIONE COMMERCIALE E PER LA**  
**SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

**CIRCOLARE MCC N. 413 DEL 30/9/2005**

---

Il contributo agli interessi decorre dalla data di ricezione della richiesta d'intervento completa dei dati e della documentazione previsti o dalla data del suo completamento, ovvero dalla data di erogazione del finanziamento, se successiva alla ricezione di detta richiesta, sempreché a tali date le spese siano state effettivamente sostenute. In caso contrario la decorrenza è fissata alla data dell'effettivo sostenimento delle spese.

Nel caso di locazione finanziaria, per data di effettivo sostenimento delle spese si intende la data di sottoscrizione del verbale di consegna del bene oggetto della locazione e per importo erogato il valore dei beni consegnati al netto della quota di riscatto.

Ai fini del calcolo dei contributi viene sviluppato un piano di ammortamento standard secondo le modalità appresso descritte. Il contributo è calcolato applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza di tale piano, con modalità 360/360.

Il piano di ammortamento standard è sviluppato con le seguenti modalità:

- il capitale dilazionato è pari al finanziamento ammesso all'agevolazione, o al minore importo effettivamente erogato dal soggetto richiedente;
- la modalità di rimborso è in quote costanti di capitale;
- il piano decorre dalla data di decorrenza del contributo;
- la durata va dalla decorrenza alla data finale del contratto di finanziamento o di locazione finanziaria, eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere il giorno 5 del mese;
- da tale data finale vengono fissate a ritroso scadenze semestrali fino alla data di decorrenza;
- in caso di finanziamento bancario, la durata del preammortamento standard viene calcolata a partire dalla decorrenza, fino alla scadenza dell'ultima rata di preammortamento del finanziamento stesso, eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere l'intero semestre nel quale essa cade; in caso di locazione finanziaria non vi sono periodi interi di preammortamento; in ogni caso, se il primo periodo di interessi non è un semestre intero, lo si intenderà di preammortamento.

I limiti di durata previsti si intendono riferiti al contratto di finanziamento o di locazione finanziaria.

## **12) Variazioni:**

Ai fini della conferma dell'agevolazione concessa, le variazioni relative alla titolarità del rapporto di finanziamento o della proprietà delle aziende finanziate devono essere comunicate dalle Banche e dagli Intermediari a MCC S.p.A.

## **13) Cessazione e revoca dell'agevolazione:**

Il contributo agli interessi cessa nei casi di:

- a) insolvenza dell'impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;
- b) risoluzione o estinzione anticipata del finanziamento.



**REGIONE PIEMONTE**  
**LEGGE 598/94, ART. 11**  
**AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE**  
**TECNOLOGICA, PER LA TUTELA AMBIENTALE, PER L'INNOVAZIONE**  
**ORGANIZZATIVA, PER L'INNOVAZIONE COMMERCIALE E PER LA**  
**SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

**CIRCOLARE MCC N. 413 DEL 30/9/2005**

---

La corresponsione del contributo agli interessi periodici cessa a partire dal giorno successivo alla data dell'ultima rata pagata nel caso sub a); a partire dalla data della in cui si verifica la risoluzione o l'estinzione anticipata nel caso sub b).

I contributi erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (già TUR), vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di 5 punti. Inoltre, nei casi indicati dall'art. 12 della Legge della Regione Piemonte n. 34/2004 - il cui disposto è di seguito riportato - verrà irrogata una sanzione pecuniaria della misura indicata nel medesimo articolo, di cui al successivo paragrafo:

**14) Sanzioni**

1. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura compresa fra un trentesimo ed un terzo dell'importo dell'intervento concesso, per le seguenti violazioni e inadempienze:

- a) dichiarazioni mendaci riguardo la sussistenza od omessa comunicazione della sopravvenuta perdita di uno o più dei presupposti ovvero dei requisiti di fatto o di diritto richiesti per l'accesso alle tipologie di intervento previste dall'articolo 4 o per l'erogazione dell'intervento;
- b) mancata esibizione di documentazione essenziale, richiesta in corso di realizzazione o a conclusione dell'iniziativa, dell'investimento, del programma o del progetto ammessi a beneficiare delle tipologie di intervento previste dall'articolo 4;
- c) mancata corrispondenza di elementi qualitativi o quantitativi rispetto a quelli dichiarati ed assunti a riferimento per la formazione di graduatorie o per la quantificazione del beneficio accordato nell'ambito delle tipologie di cui all'articolo 4 ed afferenti il beneficiario dell'intervento ovvero l'iniziativa, l'investimento od il programma od il progetto ammessi al beneficio;
- d) violazione del divieto di cumulo di benefici concessi in base alla presente legge con altri di qualsiasi genere e natura concessi o percepiti per lo stesso progetto, programma, iniziativa o investimento, in base a norme comunitarie, statali e regionali o a provvedimenti di Enti o Istituzioni pubbliche;
- e) violazione, fuori dai casi di espressa autorizzazione, del divieto di alienazione o cessione, a qualsiasi titolo, dei beni realizzati o acquistati con il concorso dei benefici di cui all'articolo 4 prima dello scadere del termine stabilito dagli atti di cui all'articolo 8, dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regola l'erogazione del beneficio, la realizzazione dell'investimento, dell'iniziativa, del programma o progetto;
- f) violazione, fuori dai casi di espressa autorizzazione, del vincolo di destinazione e d'uso imposto sui beni realizzati o acquistati con il concorso dei benefici di cui all'articolo 4, prima dello scadere del termine prescritto dagli atti di cui all'articolo 8, dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regola l'erogazione del beneficio, la realizzazione dell'investimento, dell'iniziativa, del programma o progetto;
- g) violazione, salvo i casi di espressa autorizzazione, del divieto di trasferimento fuori dal territorio della Regione, dei beni al cui acquisto o alla cui realizzazione abbiano concorso i benefici previsti

**REGIONE PIEMONTE**  
**LEGGE 598/94, ART. 11**  
**AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE**  
**TECNOLOGICA, PER LA TUTELA AMBIENTALE, PER L'INNOVAZIONE**  
**ORGANIZZATIVA, PER L'INNOVAZIONE COMMERCIALE E PER LA**  
**SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

**CIRCOLARE MCC N. 413 DEL 30/9/2005**

---

dalla presente legge ovvero della struttura, dell'impresa o dell'impianto produttivo cui tali beni accedono;

h) grave inadempimento di obblighi o violazione di divieti imposti dagli atti di cui all'articolo 8, dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regola l'erogazione del beneficio, la realizzazione dell'iniziativa, del programma o progetto ammesso al beneficio ed inerenti la tempistica o le modalità di realizzazione, di fruizione e di gestione dell'iniziativa, dell'investimento, del programma o progetto.

2. In caso di reiterazione dell'illecito, la sanzione amministrativa pecuniaria applicata è compresa in misura fra un decimo e la metà dell'importo dell'intervento indebitamente fruito. “

Il contributo agli interessi è revocato:

a) nel caso di mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge in esame e riportati nella presente scheda;

b) quando siano venuti meno i requisiti di ammissibilità alla presente agevolazione;

c) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;

d) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;

e) fallimento o liquidazione coatta amministrativa dell'impresa beneficiaria, fatto salvo il caso in cui venga proseguito il pagamento delle rate residue del finanziamento erogato.

f) nel caso di alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione nei 5 anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, a meno che detti beni non siano ceduti nell'ambito di operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda che dovranno risultare effettuate unitamente al complesso delle attività e delle passività relative e a condizione che l'impresa cessionaria sia in possesso dei previsti requisiti di ammissibilità.

Il contributo è restituito dall'impresa beneficiaria maggiorato dell'interesse pari al tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (già TUR), vigente alla data dell'erogazione, maggiorato di 5 punti. Inoltre, nel caso sub c), laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili, verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari a 2 volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

### **15) Procedimento di revoca e cessazione**

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca MCC S.p.A. - in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n.241/90 - comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

**REGIONE PIEMONTE**  
**LEGGE 598/94, ART. 11**  
**AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE**  
**TECNOLOGICA, PER LA TUTELA AMBIENTALE, PER L'INNOVAZIONE**  
**ORGANIZZATIVA, PER L'INNOVAZIONE COMMERCIALE E PER LA**  
**SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

**CIRCOLARE MCC N. 413 DEL 30/9/2005**

---

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare a MCC S.p.A. scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Gli uffici di MCC S.p.A. esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Fatta eccezione per il procedimento di cessazione, che opera di diritto e non necessita di apposita delibera, entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato di gestione delle agevolazioni, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.

Qualora il Comitato ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, MCC S.p.A. provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni previste al paragrafo precedente.

**16) Ispezioni e controlli:**

Su indicazione della Regione, MCC S.p.A. può effettuare controlli documentali o presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalla presente scheda e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

**REGIONE PIEMONTE**  
**LEGGE 598/94, ART. 11**  
**AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE**  
**TECNOLOGICA, PER LA TUTELA AMBIENTALE, PER L'INNOVAZIONE**  
**ORGANIZZATIVA, PER L'INNOVAZIONE COMMERCIALE E PER LA**  
**SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

**CIRCOLARE MCC N. 413 DEL 30/9/2005**

*Appendice "A1"*

*Disciplina delle attività rientranti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per le quali sussistono limitazioni e divieti e per le quali non è possibile concedere agevolazioni con i fondi di cui al DOCUP 2000-2006 Regione Piemonte*  
*(classificazione Istat 1991)*

<b>Codici Istat:</b>	
<b>15.11.1</b>	Produzione di carne, non di volatili, e di prodotti della macellazione <ul style="list-style-type: none"> <li>- la produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse</li> <li>- la produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli</li> <li>- la fusione di grassi commestibili di origine animale</li> <li>- la lavorazione delle frattaglie; produzione di farine e polveri di carne</li> </ul>
<b>15.11.2</b>	Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione
<b>15.13</b>	Produzione di prodotti a base di carne <ul style="list-style-type: none"> <li>- la produzione di carne essiccata, salata o affumicata</li> <li>- la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne</li> <li>- la produzione di piatti di carne precotti</li> </ul>

**CARNE BOVINA, SUINA (\*), OVINA E CAPRINA**

<b>investimenti ammissibili</b>	
1.	gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti a marchio Dop/Igp (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi), di prodotti innovativi (terze e quarte lavorazioni);
2.	gli investimenti finalizzati ad implementare un sistema di etichettatura delle carni in grado di fornire informazioni più complete rispetto alla normativa esistente;
3.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
4.	gli investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne;
5.	gli investimenti per impianti dedicati per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione.
(*)	non sono ammissibili nuovi impianti, né investimenti che determinino un aumento della capacità produttiva.

\* \* \*

<b>Codici Istat:</b>	
<b>15.12.1</b>	Produzione di carni di volatili e di conigli e di prodotti della macellazione; <ul style="list-style-type: none"> <li>- la macellazione di volatili e di conigli</li> <li>- la preparazione di carne di volatili e di conigli</li> <li>- la produzione di carne di volatili e di conigli, fresca</li> </ul>
<b>15.12.2</b>	Conservazione di carni di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione;

**REGIONE PIEMONTE**  
**LEGGE 598/94, ART. 11**  
**AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE**  
**TECNOLOGICA, PER LA TUTELA AMBIENTALE, PER L'INNOVAZIONE**  
**ORGANIZZATIVA, PER L'INNOVAZIONE COMMERCIALE E PER LA**  
**SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

**CIRCOLARE MCC N. 413 DEL 30/9/2005**

<b>15.13</b>	Produzione di prodotti a base di carne <ul style="list-style-type: none"> <li>- la produzione di carne essiccata, salata o affumicata</li> <li>- la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne</li> <li>- la produzione di piatti di carne precotti</li> </ul>
--------------	---

**CARNE AVICOLA**

	<b>investimenti ammissibili</b>
1.	gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti innovativi (quarte e quinte lavorazioni);
0.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
0.	gli investimenti per impianti dedicati al trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione.

**CARNE DI STRUZZO**

	<b>investimenti ammissibili</b>
6.	gli investimenti volti alla realizzazione di impianti specializzati per la macellazione;
6.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli stabilimenti esistenti alle caratteristiche specifiche dell'animale (ad es. introduzione di adeguati sistemi di mobilità degli animali allo scopo di ridurre lo stress);
6.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
6.	gli investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne;
6.	gli investimenti per impianti dedicati al trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione.

\* \* \*

**Codici Istat:**

<b>15.31</b>	Lavorazione e conservazione delle patate <ul style="list-style-type: none"> <li>- la produzione di patate surgelate precotte</li> <li>- la produzione di purè di patate disidratato</li> <li>- la produzione di snacks a base di patate</li> <li>- la fabbricazione di farina e fecola di patate</li> <li>- la sbucciatura industriale delle patate</li> </ul>
--------------	--

	<b>investimenti ammissibili</b>
0.	gli investimenti per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione;
0.	gli investimenti mirati alla realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche;
0.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, norme Iso 14000;
0.	gli investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi;
0.	gli investimenti diretti ad ampliare, ristrutturare le strutture destinate allo stoccaggio di tuberi

**REGIONE PIEMONTE**  
**LEGGE 598/94, ART. 11**  
**AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE**  
**TECNOLOGICA, PER LA TUTELA AMBIENTALE, PER L'INNOVAZIONE**  
**ORGANIZZATIVA, PER L'INNOVAZIONE COMMERCIALE E PER LA**  
**SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

**CIRCOLARE MCC N. 413 DEL 30/9/2005**

*freschi nell'arco delle campagne di commercializzazione.*

\* \* \*

**Codici Istat:**

<b>15.32</b>	<i>Produzione di succhi di frutta ed ortaggi</i>
<b>15.33</b>	<i>Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>la conservazione di frutta, frutta a guscio od ortaggi: congelamento, surgelazione, essiccazione, immersione in olio o in aceto, inscatolamento, ecc.</i></li><li>- <i>la fabbricazione di prodotti alimentari a base di frutta o di ortaggi</i></li><li>- <i>la fabbricazione di confetture, marmellate e gelatine di frutta</i></li></ul>

**ORTOFRUTTA**

**Investimenti ammissibili**

<i>0.</i>	<i>investimenti per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione;</i>
<i>0.</i>	<i>investimenti mirati alla realizzazione/adequamento di piattaforme logistiche;</i>
<i>0.</i>	<i>investimenti finalizzati all'adequamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità in base alle norme Iso 9000 e ai sistemi di gestione ambientale, norme Iso 14000;</i>
<i>0.</i>	<i>investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi;</i>
<i>0.</i>	<i>investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti non vincolati da quote.</i>

\* \* \*

**Codici Istat:**

<b>15.41.1</b>	<i>Fabbricazione di olio d'oliva grezzo</i>
<b>15.42.1</b>	<i>Fabbricazione di olio d'oliva raffinato</i>

**Investimenti ammissibili**

<i>0.</i>	<i>Nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria e di prodotti trasformati appartenenti alle categorie "olio extra vergine" e "olio vergine": tutti gli investimenti;</i>
<i>0.</i>	<i>Nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti che non comportano un incremento totale della produzione.</i>

\* \* \*

**Codici Istat:**

<b>15.41.2</b>	<i>Fabbricazione di oli da semi oleosi grezzi</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>la produzione di oli vegetali grezzi: olio di semi di soia, di palma, di semi di girasole, di semi di cotone, di ravizzone, colza o senape, di lino, di granoturco</i></li><li>- <i>la produzione di farina o polvere non disoleata di semi o noccioli oleosi</i></li><li>- <i>la produzione di linters di cotone, di pannelli e altri prodotti residui della lavorazione dell'olio</i></li></ul>
----------------	--

**REGIONE PIEMONTE**  
**LEGGE 598/94, ART. 11**  
**AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE**  
**TECNOLOGICA, PER LA TUTELA AMBIENTALE, PER L'INNOVAZIONE**  
**ORGANIZZATIVA, PER L'INNOVAZIONE COMMERCIALE E PER LA**  
**SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

**CIRCOLARE MCC N. 413 DEL 30/9/2005**

<b>Investimenti ammissibili</b>	
0.	gli investimenti per il miglioramento del controllo di qualità del prodotto.

\* \* \*

<b>Codici Istat:</b>	
<b>15.51.1</b>	Trattamento igienico e confezionamento di latte pastorizzato e a lunga conservazione <ul style="list-style-type: none"> <li>- la produzione di latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato</li> <li>- la produzione di panna ottenuta con latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato</li> <li>- la produzione di yogurt</li> </ul>
<b>15.51.2</b>	Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc. <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fabbricazione di latte concentrato, dolcificato o meno</li> <li>- la fabbricazione di latte in polvere</li> <li>- la produzione di burro</li> <li>- la produzione di formaggio e cagliata</li> <li>- la produzione di siero di latte in polvere</li> <li>- la produzione di caseina greggia o lattosio</li> </ul>

<b>Investimenti ammissibili</b>	
0.	solo per il comparto lattiero-caseario bufalino sono ammessi tutti gli investimenti;
0.	gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti a marchio Dop/Igp (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi);
0.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000.

\* \* \*

<b>Codici Istat:</b>	
<b>15.61.1</b>	Molitura dei cereali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- produzione di farina, semole, semolini o agglomerati di frumento, segale, avena, mais o altri cereali</li> </ul>
<b>15.61.2</b>	Altre lavorazioni di semi e granaglie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la lavorazione del riso: produzione del riso semigreggio, lavorato, lucidato, brillato, essiccato o convertito. Produzione di farina di riso;</li> <li>- la produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio;</li> <li>- la fabbricazione di cereali per la prima colazione;</li> <li>- la fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria</li> </ul>

**CEREALI E RISO**

<b>investimenti ammissibili</b>	
0.	gli investimenti per il miglioramento del controllo di qualità e delle condizioni sanitarie del prodotto.

**REGIONE PIEMONTE**  
**LEGGE 598/94, ART. 11**  
**AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE**  
**TECNOLOGICA, PER LA TUTELA AMBIENTALE, PER L'INNOVAZIONE**  
**ORGANIZZATIVA, PER L'INNOVAZIONE COMMERCIALE E PER LA**  
**SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

**CIRCOLARE MCC N. 413 DEL 30/9/2005**

\* \* \*

**Codici Istat:**

<b>15.71</b>	<i>Fabbricazione degli alimenti per l'alimentazione degli animali da allevamento - la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allevamento, inclusi i complementi alimentari</i>
--------------	--

**FORAGGI E MANGIMI**

	<b>investimenti ammissibili</b>
0.	<i>gli investimenti finalizzati a razionalizzare l'attività dell'industria dell'alimentazione zootecnica - ad eccezione dell'attività produttiva riguardante i foraggi -, attraverso processi di concentrazione (acquisizioni, fusioni, ecc.);</i>
0.	<i>gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;</i>
0.	<i>gli investimenti per impianti dedicati, per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione e degli scarti di macellazione finalizzati alla produzione di alimenti per il bestiame.</i>

\* \* \*

**Codici Istat:**

<b>15.89.3</b>	<i>Fabbricazione di altri prodotti alimentari: - la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere e ricostituite</i>
----------------	---

**UOVA**

	<b>investimenti ammissibili</b>
0.	<i>gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti innovativi (ovoprodotti di prima e seconda generazione);</i>
0.	<i>gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000.</i>

\* \* \*

**Codici Istat:**

<b>15.91</b>	<i>Fabbricazione di bevande alcoliche distillate - la fabbricazione di bevande alcoliche distillate, whisky, brandy, gin, cordiali, liquori, ecc.</i>
<b>15.92</b>	<i>Fabbricazione di alcol etilico di fermentazione - la produzione di alcol etilico di fermentazione - la produzione di alcol etilico rettificato - la produzione di lievito alcolico per la panificazione</i>
<b>15.93.1</b>	<i>Fabbricazione di vino di uve (non di produzione propria), esclusi i vini speciali Questa categoria comprende: - la produzione di vino: vino da tavola, vino v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni determinate), altro vino - la produzione di vino da mosto d'uva concentrato</i>



**REGIONE PIEMONTE**  
**LEGGE 598/94, ART. 11**  
**AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE**  
**TECNOLOGICA, PER LA TUTELA AMBIENTALE, PER L'INNOVAZIONE**  
**ORGANIZZATIVA, PER L'INNOVAZIONE COMMERCIALE E PER LA**  
**SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

**CIRCOLARE MCC N. 413 DEL 30/9/2005**

<b>15.93.2</b>	<i>Fabbricazione di vini speciali</i>
----------------	---------------------------------------

	<b>investimenti ammissibili</b>
0.	<i>nel caso di materie prime e di prodotti trasformati di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti;</i>
2.	<i>nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti che non comportano un incremento totale della produzione.</i>

\* \* \*

<b>Codici Istat:</b>	
<b>16.00</b>	<i>Industria del tabacco</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>la stagionatura, manipolazione, selezione, ed imbottimento delle foglie del tabacco</i></li> <li>- <i>la fabbricazione di prodotti a base di tabacco</i></li> <li>- <i>la fabbricazione di tabacco omogeneizzato o ricostituito.</i></li> </ul>

	<b>investimenti ammissibili</b>
0.	<i>investimenti per l'ammodernamento e l'adeguamento tecnologico degli impianti di trasformazione;</i>
0.	<i>investimenti finalizzati alla riconversione produttiva degli impianti di trasformazione.</i>
	<i>Non sono ammissibili nuovi impianti né investimenti che determinino un aumento della capacità produttiva</i>

**Settori e/o comparti produttivi per i quali è escluso dagli aiuti qualsiasi tipo di investimento**

15.41.3	<i>Fabbricazioni di olii e grassi animali grezzi</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>la produzione di olii e grassi animali non commestibili</i></li> <li>• <i>l'estrazione di olii di pesce e di mammiferi marini</i></li> </ul>
15.42.2	<i>Fabbricazione di olii e grassi da semi e frutti oleosi raffinati</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>la produzione di olii vegetali raffinati: produzione di olio di semi di soia, di arachidi, mais, ecc.</i></li> <li>• <i>la lavorazione degli oli vegetali: soffiatura, cottura, ossidazione, standolizzazione, disidratazione, idrogenazione.</i></li> </ul>
15.42.3	<i>Fabbricazione di grassi animali raffinati</i>
15.43	<i>Produzione di margarina e di grassi commestibili simili</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>la fabbricazione di margarina</i></li> <li>• <i>la fabbricazione di altri succedanei del burro (creme da spalmare)</i></li> <li>• <i>la fabbricazione di grassi da cucina composti</i></li> </ul>
15.62	<i>Fabbricazione di prodotti amidacei</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>la fabbricazione di amidi di riso, di patate, di granoturco</i></li> <li>• <i>la macinatura umida del granoturco</i></li> <li>• <i>la fabbricazione di glucosio, sciroppo di glucosio, maltosio</i></li> <li>• <i>la fabbricazione di glutine</i></li> <li>• <i>la fabbricazione di tapioca</i></li> </ul>
15.72	<i>Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici</i>
15.83	<i>Fabbricazione dello zucchero</i>

**REGIONE PIEMONTE**  
**LEGGE 598/94, ART. 11**  
**AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE**  
**TECNOLOGICA, PER LA TUTELA AMBIENTALE, PER L'INNOVAZIONE**  
**ORGANIZZATIVA, PER L'INNOVAZIONE COMMERCIALE E PER LA**  
**SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

**CIRCOLARE MCC N. 413 DEL 30/9/2005**

---

	<ul style="list-style-type: none"><li>- <i>la produzione di zucchero (saccarosio), di sciroppo e di surrogati dello zucchero a base di canna, barbabietola, acero, palma, ecc.</i></li><li>- <i>la raffinazione dello zucchero</i></li><li>- <i>la produzione di melassa</i></li></ul>
15.94	<i>Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta</i>
15.95	<i>Produzione di altre bevande fermentate non distillate</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>produzione di altre bevande fermentate non distillate, quale ad esempio, idromele, sakè.</i></li></ul>
15.97	<i>Fabbricazione di malto.</i>